REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/247 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori e la procedura di comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO_2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.

(2) Onde consentire un'analisi approfondita conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, gli Stati membri dovrebbero monitorare e comunicare i dati che permettono di determinare la configurazione degli assi dei veicoli oggetto della comunicazione in base al numero di assi motori. Tali dati figurano alla voce 3 del certificato di conformità di un veicolo pesante di nuova immatricolazione.

(3) Le informazioni di cui sopra permetterebbero alla Commissione di individuare, sulla base di quanto comunicato dagli Stati membri e senza bisogno di ulteriori scambi con i costruttori, i veicoli che rientrano nell'ambito dei dati comunicati dai costruttori in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956.

(4) Dall'esperienza acquisita con la preparazione della relazione a norma dell'articolo 10 per il periodo di riferimento 2019 emerge che, per consentire un'analisi approfondita dei dati comunicati negli anni a venire, è necessario che i costruttori comunichino dati specifici sul comportamento di singoli componenti del veicolo durante il funzionamento dello strumento di simulazione, registrati nel file «sum exec».

(5) L'allegato II del regolamento (UE) 2018/956 stabilisce la procedura di monitoraggio e comunicazione.

(6) L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (UE) 2018/956 suggerisce che l'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per adeguare al progresso tecnico la struttura e le caratteristiche della banca dati, e non dovrebbe essere vincolata da specifiche definizioni tecniche. Le denominazioni descrittive delle banche dati dovrebbero quindi essere eliminate dall'allegato II.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/956

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/956 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/956 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte A è aggiunta la lettera p) seguente:

«p) per i veicoli immatricolati a partire dal 1º luglio 2021, il numero di assi motori indicato alla voce 3 del certificato di conformità.»;

b) nella parte B, punto 2, la tabella è modificata come segue:

i) è aggiunta la riga seguente:

«102	Per i veicoli con data di simulazione a partire dal 1º luglio 2021, il file CSV (*comma-separated values*), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati ([10])	File generato dallo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI)	File "sum exec"»;

ii) la nota 10 è sostituita dalla seguente:

«(10) Questa voce non è resa pubblica nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) al punto 1.1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«1.1. I dati di cui all'allegato I, parte A, sono trasmessi in conformità dell'articolo 4 dal punto di contatto dell'autorità competente mediante trasferimento elettronico all'Agenzia europea dell'ambiente ("Agenzia").»;

b) al punto 2.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il punto di contatto responsabile della trasmissione dei dati all'Agenzia.»;

c) al punto 2.3, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«2.3. I dati di cui all'allegato I, parte B, punto 2, sono trasmessi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico all'Agenzia.»;

d) il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3. Quando un'autorità competente o un costruttore riscontra errori nei dati presentati, li notifica tempestivamente alla Commissione e all'Agenzia inviando una segnalazione all'Agenzia e un'e-mail agli indirizzi di cui al punto 1.1.».